

ATTO COSTITUTIVO
CONSULTA DEI CONSIGLI PROVINCIALI
DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

--ooOoo--

Oggi 26 settembre 2003, presso la sede del Consiglio Provinciale di Bologna, in via Amendola n. 6 nel comune di Bologna, si sono riuniti i Presidenti dei Consigli Provinciali, i Signori:

- PIGNATTI PAOLO, nato il 22.6.1941 in Etiopia, residente a Mirandola in via Podgora n. 20 – c.f. PGNPLA41H22Z315Y;
- TONEGUTTI STEFANO, nato a Portomaggiore (FE) il 4.3.1959, residente a Portomaggiore in via Namibia n. 1- cf. TNGSFN59C4G916J;
- STELITANO SERGIO, nato a Bologna il 5.10.1961, residente a Bologna in via Allende n. 23 – c.f. STLSRG61R05A944I;
- DALL'ARA CARLO, nato a Salerno il 12.5.1948, residente a Rimini in via Parmense n. 18 – c.f. DLLCRL48E12H703C, rappresentato per delega dal Sig. Stelitano Sergio;
- RIGONI CLAUDIO, nato a Cesena il 21.10.1957, residente a Cesena in Via Bovio n. 390 - c.f. RGNCLD57R21C573V, rappresentato per delega dal Sig. Tonegutti Stefano;
- REVERBERI CARLO, nato a Reggio Emilia il 10.1.1949, residente a Reggio Emilia in via Garibaldi n. 11 – c.f. RVRCL49R01H223B, rappresentato per delega dal Sig. Pignatti Paolo;

Per costituire la Consulta Regionale dei Consigli Provinciali dei Consulenti del lavoro della regione Emilia Romagna.

La Consulta ha come scopo:

- a) rappresentanza dei Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro della Regione Emilia Romagna;
- b) studio di tutti i problemi inerenti alla categoria dei Consulenti del Lavoro;
- c) promozione ed incentivazione delle iniziative volte alla migliore qualificazione professionale degli iscritti agli Albi provinciali di cui alla Legge 11/1/1979 n. 12;
- d) fornire ai Consigli Provinciali tutela, assistenza in materia tecnico – legale e dei servizi sul piano generale e specifico.

Viene nominato quale Presidente della Consulta per il primo periodo come da statuto, il Signor SERGIO STELITANO e Vice Presidente il Signor PAOLO PIGNATTI.

Si allega lo statuto regolarmente approvato all'unanimità dai presenti.

Firmato

PIGNATTI PAOLO

TONEGUTTI STEFANO

STELITANO SERGIO

DALL'ARA CARLO (per delega)

RIGONI CLAUDIO (per delega)

REVERBERI CARLO (per delega)

**CONSULTA DEI CONSIGLI PROVINCIALI
DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

STATUTO

ART. 1

E' costituita la Consulta dei Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro della Regione Emilia Romagna.

ART. 2

Scopi della Consulta sono:

- a) rappresentanza dei Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro della Regione Emilia Romagna;
- b) studio di tutti i problemi inerenti alla categoria dei Consulenti del Lavoro;
- c) promozione ed incentivazione delle iniziative volte alla migliore qualificazione professionale degli iscritti agli Albi provinciali di cui alla Legge 11/1/1979 n. 12;
- d) fornire ai Consigli Provinciali tutela, assistenza in materia tecnico - legale e dei servizi sul piano generale e specifico.

ART. 3

Per la sua qualifica di organizzazione di tutela professionale la Consulta non può e non deve avere vincolo con partiti politici.

ART. 4

La Consulta è composta dai Presidenti pro - tempore dei Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro della Regione Emilia Romagna.
La sede è in Bologna in via Amendola n. 6.

ART. 5

La Consulta elegge il Presidente ed il Vice Presidente che durano in carica tre anni e comunque non oltre la durata del mandato di Presidente provinciale.



ART. 6

La Consulta deve riunirsi almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente e le riunioni sono valide qualora sia presente, personalmente o per delega, la metà più uno dei suoi componenti in carica.

Può altresì essere richiesta la convocazione dalla maggioranza delle Province aderenti.

Ogni componente della Consulta non potrà essere portatore di più di una delega.

ART. 7

Il Presidente rappresenta la Consulta ad ogni effetto di legge e statutario.

ART. 8

Il Presidente della consulta può delegare poteri e funzioni al Vice Presidente e può conferire la rappresentatività della Consulta ad un componente della Consulta stessa.

Ogni Presidente Provinciale può essere rappresentato con delega da un componente del Consiglio di appartenenza.

ART. 9

Le riunioni della Consulta hanno luogo nella Provincia alla quale appartiene il Presidente pro - tempore oppure in qualsiasi località decisa dalla maggioranza; possono essere in seduta riservata o in seduta pubblica a seconda degli argomenti trattati nell'ordine del giorno.

ART. 10

La Consulta può essere sciolta se non sia in grado di funzionare e, in questo caso, la delibera deve essere confortata da almeno i due terzi dei componenti.



ART. 11


Fermo restando gli scopi della Consulta Regionale, questa è tenuta al rispetto dell'autonomia di ogni Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro della Regione Emilia Romagna.

ART. 12

La Consulta Regionale viene finanziata con i contributi dei Consigli Provinciali in rapporto al numero degli iscritti. Potrà altresì essere finanziata da contributi provenienti da organismi, provinciali, regionali e nazionali comunque denominati.

ART. 13

Per quanto qui non indicato valgono le norme del vigente Codice Civile.

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is the most prominent, followed by a second signature below it, and a third, more stylized signature at the bottom. The signatures are written in a cursive, flowing style.